

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Accordo Quadro per l'esecuzione del servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici - CIG 738406318E

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciotto (2018) addì quattordici (14) del mese di settembre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Ing. Carlo Ferrante**, nato a Trento (TN) il 04/01/1963, il quale interviene

ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione “Viabilità”, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/12/2017, in applicazione dell’art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;

- **Sig. Massimiliano Vincenzo Vilona**, nato a Manfredonia (FG) il 20/09/1965, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi legale rappresentante dell’Impresa Appaltatrice VILONA UXO SRL con sede legale in San Severo (FG), Via Giacomo Leopardi 12 (CAP 71016), c/o Studio Legale Prattichizzo, C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia 04189690714, iscritta al n. 308146 del REA, in seguito “Prestatore di Servizi”.

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

a) con Atto Dirigenziale n. 312 in data 08/02/2018, esecutivo, la Stazione Appaltante:

- ha stabilito di concludere idoneo Accordo Quadro per l’esecuzione dei servizi di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici, ex art. 54 del D.lgs 50/2016 (in seguito denominato “Codice”) del complessivo importo presunto massimo di € 995.000,00 di cui € 149.250,00 per oneri della sicurezza;

- ha disposto di individuare il contraente con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del Codice;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. 1726 del 27/07/2018, esecutiva, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m., l'Accordo Quadro per i suddetti servizi è stato aggiudicato in via efficace all'Impresa VILONA UXO SRL con sede legale in San Severo (FG) Via Giacomo Leopardi 12, per l'importo di € 995.000,00 (euro novecentonovantacinquemila/00) al netto del ribasso d'asta del 67,753%, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari a complessivi € 149.250,00 (euro centoquarantanovemiladuecentocinquanta/00);
- c) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- d) la spesa è finanziata con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- e) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- f) si dà atto che in data 30/05/2018 con prot. PR_FGUTG_Ingresso_0022543_20180530 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente

contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 89 del D.lgs 159/2011;

- g) il Prestatore di Servizi non potrà avvalersi del subappalto come indicato negli atti di gara;
- h) ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. n. 81/08, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il quale, firmato dalle controparti, è da considerare allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, l'Ing. Carlo Ferrante.

Direttore per l'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, per i servizi in oggetto, è l'Ing. Matteo Izzo.

Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro e valore stimato

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, l'esecuzione del servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici secondo quanto disposto degli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella forma di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente Accordo Quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante. Il

valore del presente Accordo Quadro è stabilito in complessivi € 995.000,00, oltre IVA nella misura di legge.

L'importo effettivo del compenso finale di ogni singolo intervento è calcolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ridotti del ribasso percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi effettivamente svolti. Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Il valore dell'Accordo Quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'Accordo Quadro. L'affidamento e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. L'aggiudicatario non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'Accordo Quadro stesso.

I servizi che formano oggetto del presente Accordo Quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla

Direzione responsabile, nell'art. 8 del Capitolato Speciale che il Prestatore di Servizi dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 4 - Durata

L'Accordo Quadro avrà la durata di quarantotto (48) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna.

L'Accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei servizi affidabili di cui al precedente art. 3.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l'Impresa nel caso in cui vi siano servizi in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 5 - Contratti attuativi e procedura di affidamento

Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore per l'Esecuzione del Contratto provvederanno ad ordinare i singoli interventi mediante contratti attuativi ovvero richieste scritte denominate "Ordini di Servizio" (OdS) o, nei casi che lo richiedono, mediante il "Verbale di somma urgenza".

Ciascun Ordine di Servizio descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Servizio specifico e sono richiamati all'interno di ciascun OdS:

- Accordo Quadro;
- Elenco prezzi;
- Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;

- Offerta economica;
- POS;
- DUVRI.

ARTICOLO 6 - Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo dovuto è corrisposto entro 60 giorni dalla consegna del “Verbale di constatazione” dell’autorità competente con esito positivo, previa acquisizione della relativa fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e del certificato di regolarità contributiva.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 10/09/2018 con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di

Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa) fino alla data del 31/12/2018. A partire dal 1/1/2019 le commissioni e le spese saranno a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 dello stesso Codice.

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto. Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 12;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

ARTICOLO 8 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, il Prestatore di Servizi ha costituito la garanzia fideiussoria di € 398.000,00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. A20181300101092540 rilasciata dalla Compagnia ArgoGlobal SE, Agenzia Problem Solving Broker srl di St Julians, Malta, in data 10/09/2018, con le

previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo. L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

Il Prestatore di Servizi assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione Appaltante. Per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi, o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi i danni verso la Stazione Appaltante) nell'esecuzione delle attività, comprendente anche l'incendio, sino alla data di emissione della verifica di conformità con massimale minimo di Euro 500.000,00.

ARTICOLO 9 - Norme regolatrici

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 10 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 10/09/2018.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A", "B" e "C" al presente contratto è stata assolta tramite contrassegno telematico n. 01170307147053.

ARTICOLO 12 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento/>

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento

comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 14 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto Descrittivo e Prestazionale;

Allegato "B" Elenco prezzi unitari e prezzi aggiunti;

Allegato "C" Computo metrico di massima.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Relazione tecnico-illustrativa, analisi prezzi degli articoli da BB1 a BB6 approvati con Determina n. 312 del 08/02/2018;

DUVRI;

POS presentato dal Prestatore di Servizi;

Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero tredici (13) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato

e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Carlo Ferrante

Per la Ditta Vilona Uxo srl: F.to Massimiliano Vincenzo Vilona

Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 6, 7, 10 e 12 del presente contratto.

Per la Ditta Vilona Uxo srl: F.to Massimiliano Vincenzo Vilona